



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 160 del 23 Aprile 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.87 della Società A.S.D. FILOGASO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018(punizione sportiva della perdita della gara A.S.D.Filogaso – A.S.D.Gioiese F.C. dell'8.04.2018 – Campionato Promozione, squalifica del calciatore MACRI' Gabriele per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell'08/04/2018 risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 29' del tempo, il direttore di gara espelle i calciatori Macrì Gabriele (Filogaso), per aver tentato di colpire un giocatore avversario dopo aver subito un fallo, e Mercurio Domenico (Gioiese), reo di aver commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario;
- il Macrì, dopo essere stato espulso, "correva verso gli spogliatoi arrivando a picchiarsi" con il Mercurio, dando così inizio ad una rissa alla quale partecipavano "quasi tutti i calciatori" di entrambe le squadre (alcuni dei quali si erano tolti la maglietta), fra i quali l'arbitro riconosceva:

a) Mercatante Alberto, Macrì Alessio, Santaguida Giuseppe, Romeo Marco, oltre al succitato Macrì Gabriele, dell'A.S.D. Filogaso;

b) Romeo Pasquale, Mollo Gianluca, Arena Francesco, Mongiardo Giuseppe, oltre a Mercurio Domenico, menzionato in precedenza, dell'A.S.D. Gioiese F.C.;

- in tale frangente, alcuni tifosi delle due società entravano abusivamente sul terreno di gioco, creando una situazione di turbativa alla regolarità della gara ancorché prontamente allontanati dai dirigenti della società Filogaso;

- l'arbitro, infine, ha refertato testualmente che: "dopo circa cinque minuti la situazione si andava calmando, così fortunatamente riuscivamo tutti ad entrare negli spogliatoi", considerando la gara chiusa definitivamente.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato, fra gli altri, i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria):

- punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 ad entrambe le società;

- squalifica per quattro giornate del calciatore Macrì Gabriele (Filogaso).

L'A.S.D. Filogaso impugna i suddetti provvedimenti, contestando quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sulla base di una rappresentazione dei fatti sostanzialmente differente, sostenendo, in sintesi, che:

- il proprio calciatore Macrì Antonio sarebbe stato aggredito dal calciatore avversario Mercurio Domenico e, pertanto, quest'ultimo sarebbe il responsabile della rissa verificatasi;

- due tifosi della Gioiese sarebbero entrati sul terreno di gioco a "dare manforte al Mercurio" ed uno di essi avrebbe sferrato al Macrì calci e pugni;

- solo a questo punto sarebbero intervenuti in difesa del Macrì "alcuni calciatori del Filogaso nonché gli stessi dirigenti" della stessa società, "con alcuni spintoni al solo fine di sottrarre il Macrì all'azione violenta degli aggressori";

- che, a parere della reclamante, il direttore di gara non avrebbe dovuto sospendere definitivamente la gara, essendo la situazione "tornata nella normalità e stante la presenza delle Forze dell'Ordine".

In conclusione, chiede che venga annullata la decisione di primo grado, sanzionando la sola società Gioiese con la perdita della gara col risultato di 0-3, ritenendola l'unica responsabile degli accadimenti verificatisi o, in subordine, la ripetizione della gara ed, inoltre, chiede che venga revocata o, quantomeno, ridotta la squalifica del calciatore Macrì Gabriele.

Questo Collegio, muovendo dall'assunto che il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei fatti verificatisi, ritiene che il direttore di gara abbia operato correttamente nel decretare l'interruzione definitiva della gara per le seguenti considerazioni: 1) per non mettere in pericolo la propria incolumità e, in particolare, quella degli atleti, in considerazione che "quasi tutti i calciatori avevano preso parte alla rissa" (per come dichiarato dall'arbitro) e, di conseguenza, gli animi erano particolarmente eccitati, tenendo conto, peraltro, che erano entrati in campo in precedenza sostenitori di entrambe le società, contribuendo, così, ad acuire la situazione di pericolo venutasi a creare, così come ribadito dall'arbitro nel corso dell'odierna seduta; 2) ma soprattutto perché, nel caso in cui l'arbitro avesse notificato il provvedimento di espulsione ai calciatori, dallo stesso identificati ed appartenenti ad entrambe le squadre coinvolti nella rissa, sarebbe stato impossibile portare la gara a termine, in quanto entrambe le società sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiore a quello minimo consentito dai regolamenti, così come precisato dall'arbitro nel corso della seduta.

Inoltre, in riferimento alla tesi sostenuta dalla società reclamante relativamente al fatto che a provocare la rissa sarebbe stato un calciatore avversario, va rilevato che, come ribadito in più occasioni della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito, la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertato dall'arbitro il verificarsi di una rissa in campo, così come avvenuto nel caso di specie, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine ad essa, in quanto la responsabilità della stessa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell'averla provocata. Appare opportuno ricordare, poi, che si verte in tema di punizione sportiva e non d'irrogazione di sanzioni disciplinari, per cui la differenziazione di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio sulla regolarità della gara.

In conclusione, appare corretta, quindi, la decisione del Giudice di prime cure di sanzionare (anche) la reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com'è avvenuto nel caso di specie.

Infine, questo Collegio ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Macrì Gabriele sia congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli e che, pertanto, debba essere confermata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.88 della Società G.S. MARCELLINARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 12.04.2018(punizione sportiva della perdita della gara VERZINO CALCIO – MARCELLINARA dell'8.04.2018 – Campionato 2^ Categoria – ammenda di 90,00, inibizione del dirigente ROTELLA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2018, squalifica del calciatore TORCASIO Cristiano, quale Capitano, fino al 30 GIUGNO 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

nel corso del 2' tempo della gara Verzino – Marcellinara dell'8.04.2018, in seguito ad uno scontro con un calciatore avversario in azione di gioco, un calciatore del Verzino reagiva in maniera scomposta venendo ammonito. Tale episodio determinava un acceso diverbio che vedeva tutti i calciatori del Marcellinara inveire contro gli avversari del Verzino. Subito dopo i tesserati del Marcellinara, compresi i dirigenti ed i calciatori in panchina, si rivolgevano con intenzioni aggressive contro l'arbitro, il quale subiva varie spinte ed anche un calcio da parte di un calciatore che non riusciva ad identificare. L'intervento delle Forze dell'Ordine e dei calciatori del Verzino consentiva all'arbitro di sottrarsi agli aggressori; il Direttore di Gara, ritenendo che non esistessero più le condizioni per un regolare svolgimento della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa al 40' del 2° tempo.

Su tali risultanze, il giudice di primo grado attribuita la responsabilità per l'irregolare conclusione della gara al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro dai tesserati del Marcellinara in particolare da parte di un calciatore non identificato, decideva per l'irrogazione della punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 – 3 ai danni del Marcellinara e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe.

L'odierna ricorrente impugnava la decisione chiedendone l'integrale riforma.

Il reclamo si fonda sull'assunto che nessun calciatore o dirigente del Marcellinara ha strattonato l'arbitro e nessuno ancor meno lo ha colpito.

L'arbitro, a detta del Marcellinara, subiva esclusivamente un accerchiamento da parte di entrambe le squadre finalizzato a far valere le rispettive tesi e ragioni. In particolare il Marcellinara lamentava una condotta gravemente antisportiva e violenta da parte dei tesserati del Verzino che non frenavano la loro veemenza neanche in occasione di un gravissimo infortunio subito dal calciatore Ivan Perri che aveva fatto temere addirittura per la vita del ragazzo.

Per supportare le proprie argomentazioni il Marcellinara ha prodotto un video che proverebbe la "superficialità e confusione" in cui è incorso l'arbitro nella ricostruzione dei fatti e che inficerebbe gravemente il suo rapporto.

In via preliminare va rappresentato che detta prova non può essere acquisita in quanto non ammissibile ai sensi dell'art. 35 C.G.S.. Difatti gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati solo se offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione e comunque solo al fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati. Nessuno di tali requisiti ricorre nel caso di specie.

Passando al merito della questione, va chiarito che a giudizio della consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva, C.A.F. prima e Corte Federale d'Appello poi, il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato da elementi gravi e oggettivi che lo legittimano, che ricorra cioè una situazione di incertezza e di turbativa imminente, grave, oggettiva.

Ma dal rapporto di gara non si desume né una situazione di grave tensione e di potenzialità lesiva per i contendenti e per l'arbitro, né l'impossibilità per l'ufficiale di gara di proseguire nella direzione adottando gli idonei provvedimenti disciplinari.

Afferma infatti l'arbitro che "sia i calciatori titolari che quelli della panchina, compresi i dirigenti, mi accerchiavano con l'intento di strattonarmi per colpirmi, ed almeno in due casi ci riuscivano, tant'è che ricevevo spinte ed anche un calcio da un giocatore che non riuscivo ad identificare"; il Direttore di Gara continua, e conclude, affermando che solo grazie all'intervento dei calciatori del Verzino e dei Carabinieri riusciva a sottrarsi alla rabbia dei calciatori del Marcellinara.

Nell'audizione a chiarimenti l'ufficiale di gara ha confermato in toto il rapporto.

Valutate tutte le risultanze istruttorie, questa Corte reputa non corretta la decisione di sospendere la gara, in quanto non riconducibile alla situazione oggettiva presente in quei frangenti ma condizionata da una proiezione dello stato d'animo dell'arbitro che lo ha portato a sopravvalutarne le potenzialità lesive alla propria incolumità.

In esito alle argomentazioni sopra esposte questa Corte ritiene, in accoglimento del reclamo, di disporre la ripetizione della gara in epigrafe e l'annullamento delle sanzioni irrogate al capitano ed al dirigente accompagnatore del Marcellinara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- revoca la punizione sportiva della perdita della gara *VERZINO CALCIO – MARCELLINARA dell'8.04.2018 – Campionato 2^ Categoria* – inflitta alla Società G.S. Marcellinara;
- dispone la ripetizione della partita medesima;
- revoca la squalifica del calciatore TORCASIO Cristiano, quale capitano, fino al 30 GIUGNO 2018;
- revoca l'inibizione del dirigente accompagnatore, ROTELLA Giuseppe fino al 31 MAGGIO 2018;
- conferma l'ammenda di € 90,00;
- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante;
- rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza.

RECLAMO n.89 della Società A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.153 del 12.04.2018(punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. .Filogaso – A.S.D.Gioiese Football Club dell'8.04.2018 – Campionato Promozione - , ammenda € 200,00, squalifica del calciatore MERCURIO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara, squalifica dei calciatori MOLLO Gianluca e MONGIARDO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

a) in via preliminare, che il reclamo è inammissibile:

1) relativamente alla punizione sportiva inflitta alla A.S.D. Gioiese Football Club della perdita della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell'08/04/2018 con il risultato di 0-3, per il seguente ordine di motivi:

a) il reclamo è pervenuto a mezzo PEC il 18/04/2018, vale a dire oltre il termine di due giorni successivi alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale (*C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria*), avvenuta il 12/04/2018, in violazione, pertanto, dei termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.110/A del 24/01/2018 della F.I.G.C. (*pubblicato nel C.U. n.116 del 02/02/2018 del Comitato Regionale Calabria*);

b) la reclamante non ha provato l'avvenuto invio di copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, in ossequio al disposto di cui all'art.46, comma 5, del C.G.S. che impone tale adempimento nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito;

2) con riferimento alla squalifica per due giornate irrogata ai giocatori Mollo Gianluca e Mongiardo Giuseppe, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S.;

b) che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Filogaso – A.S.D. Gioiese F.C. dell'08/04/2018 risulta quanto segue:

- al 29' del II tempo, il direttore di gara espelleva i calciatori Macrì Gabriele (Filogaso), per aver tentato di colpire un calciatore avversario dopo aver subito un fallo, e Mercurio Domenico (Gioiese), reo di aver commesso un atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario;

- il Macrì, dopo essere stato espulso, "correva verso gli spogliatoi arrivando a picchiarsi" con il Mercurio, dando inizio ad una rissa alla quale partecipavano "quasi tutti i calciatori" di entrambe le squadre (alcuni dei quali si erano tolti la maglietta), fra i quali l'arbitro individuava:

a) Mercatante Alberto, Macrì Alessio, Santaguida Giuseppe, Romeo Marco, oltre al succitato Macrì Gabriele, dell'A.S.D. Filogaso;

b) Romeo Pasquale, Mollo Gianluca, Arena Francesco, Mongiardo Giuseppe, oltre a Mercurio Domenico menzionato in precedenza, dell'A.S.D. Gioiese F.C.;

- in tale frangente, alcuni tifosi delle due società entravano abusivamente sul terreno di gioco, creando una situazione di turbativa alla regolarità della gara, venendo prontamente allontanati dai dirigenti della società Filogaso;

- l'arbitro, infine, precisa testualmente che: "dopo circa cinque minuti la situazione si andava calmando, così fortunatamente riuscivamo tutti ad entrare negli spogliatoi", considerando la gara chiusa definitivamente.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato a carico della società reclamante, i seguenti provvedimenti, oltre a quelli menzionati in precedenza (cfr. C.U. n.153 del 12/04/2018 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda di € 200,00;

- squalifica per cinque giornate del giocatore Mercurio Domenico.

L'A.S.D. Filogaso impugna i suddetti provvedimenti, chiedendo l'annullamento della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica del calciatore suddetto.

Le generiche argomentazioni difensive appaiono del tutto insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuti nel rapporto arbitrale (fonte primaria e privilegiata di prova), dai quali emerge chiaramente che la zuffa verificatasi tra Mercurio Domenico ed un giocatore avversario (Macrì Gabriele), entrambi espulsi precedentemente dal direttore di gara, ha provocato la rissa successiva alla quale il Mercurio, individuato dall'arbitro, ha preso parte insieme a "quasi tutti i calciatori" di entrambe le società.

L'ammenda di € 200,00 inflitta alla reclamante e la squalifica per cinque giornate irrogata al giocatore Mercurio Domenico appaiono congrue ed adeguate ai fatti accertati.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB, per i motivi di cui in premessa, nella parte in cui s'impugna:

a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara;

b) la squalifica per DUE giornate dei calciatori MOLLO Gianluca e MONGIARDO Giuseppe;

- rigetta il reclamo relativamente all'ammenda di € 200,00 ed alla squalifica per CINQUE giornate del giocatore MERCURIO Domenico;

Dispone, infine, incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi